



**RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA  
DELLA PROVINCIA DI AREZZO  
ISTITUTO CAPOFILA ITIS "G. GALILEI" - AREZZO**  
Via Dino Menci, 1 - Arezzo - Tel. 05753131 - Fax 0575313206

**Seminario informativo Dirigenti Scolastici  
Arezzo - 11 febbraio 2010**

**La valutazione dei rischi: finalità e obiettivi  
Delega di funzioni  
Apparato sanzionatorio**

dott. ing. Gherardo Cavigli  
Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza  
Dipartimento della Prevenzione  
Azienda USL 8 Arezzo

# La valutazione dei rischi: finalità e obiettivi

# Valutazione dei Rischi

## Riferimenti normativi:



**Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,**  
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della  
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro  
*Gazzetta ufficiale C.E. n. L 183 del 29/06/1989 pag. 0001 - 0008*

**Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81**  
**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**  
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
*(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)*

**Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n°106**  
*(S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009*

# Valutazione dei Rischi

Altri Riferimenti:



RISK ASSESSMENT TOOL | IDENTIFICATION OF HAZARDS & PREVENTIVE MEASURES

# Risk Assessment Tool

Basic Information / Risk Assessment – General | Part I – II

Checklists for hazards and sectors | Part III – IV

<http://hwi.osha.europa.eu>

# Valutazione dei Rischi



## Direttiva 89/391/CEE

### Articolo 1

#### Oggetto

1. La presente direttiva ha lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.
3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

# Valutazione dei Rischi



## Direttiva 89/391/CEE

### Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.

....

# Valutazione dei Rischi



## Direttiva 89/391/CEE

### Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

....

2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;

....

# Valutazione dei Rischi



## Direttiva 89/391/CEE

### Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

....

- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.



# Valutazione dei Rischi



Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

## Articolo 1

### Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo ...[omissis]...  
Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma ...[omissis]... garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

# Valutazione dei Rischi



## Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

### Articolo 2

#### Definizioni

...[omissis]...

- q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- ...[omissis]...

# Valutazione dei Rischi



## Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

### Articolo 15

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

....

# Valutazione dei Rischi



## Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

### Articolo 15

Misure generali di tutela

....

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

....

# Valutazione dei Rischi



## Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

### Articolo 15

Misure generali di tutela

....

- i)* la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l)* il controllo sanitario dei lavoratori;
- m)* l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n)* l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o)* l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p)* l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q)* l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

....

# Valutazione dei Rischi



## Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

### Articolo 15

Misure generali di tutela

....

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

# Valutazione dei Rischi



## Risk Assessment Tool

What is a hazard?  
What is a risk?

A hazard is anything that has the potential to cause harm. Hazards can affect people, property, processes; they can cause accidents and ill-health, loss of output, damage to machinery, etc.

Occupational risk refers to the likelihood and the severity of an injury or an illness occurring as a result of exposure to a hazard.

Cosa è un pericolo?  
Cosa è un rischio?

Un pericolo è qualcosa che può potenzialmente causare un danno.

I pericoli possono riguardare persone, beni, processi; Possono causare incidenti e malattie, perdita di produzione, danni alle attrezzature, ecc.

Il rischio occupazionale si riferisce alla probabilità ed alla gravità di un trauma o di una malattia derivante dall'esposizione ad un pericolo.

# Valutazione dei Rischi



## Risk Assessment Tool

Why/how should I carry out a risk assessment?

The main aim of occupational risk assessment is to protect workers' health and safety. Risk assessment helps to minimise the possibility of the workers or the environment being harmed due to work-related activities. It also helps to keep your business competitive and effective.

Under health and safety laws, all employers must carry out regular risk assessment.

Perché/come dovrei effettuare una valutazione dei rischi?

L'obiettivo principale della valutazione dei rischi in ambito lavorativo è di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. La valutazione dei rischi aiuta a ridurre al minimo la possibilità per i lavoratori o per l'ambiente di subire un danno a causa delle attività lavorative. Aiuta anche a mantenere l'azienda competitiva ed efficiente.

In osservanza alle leggi sulla salute e sicurezza, ogni datore di lavoro deve effettuare una regolare valutazione dei rischi.



# Valutazione dei Rischi

Riassumendo ....

1. Lo Stato affida l'azione di prevenzione all'impresa, che non può più limitarsi a rispettare le leggi vigenti, ma deve di fatto promuovere ed attuare il miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro.
2. L'impegno dell'impresa nella prevenzione deve essere costantemente documentato (autocertificazione).
3. L'impresa, proprio per far fronte all'impegnativo compito di attuare la prevenzione, viene obbligata a dotarsi di una vera e propria organizzazione della sicurezza.

## Valutazione dei Rischi

Riassumendo ....

In questo quadro quindi, la valutazione dei rischi e le conseguenti azioni da prendere per migliorare salute e sicurezza, devono riferirsi a pericoli e situazioni di rischio non ancora regolamentate per legge, e quindi non ricadenti fra i requisiti minimi.

In altri termini, presupposto di base della valutazione ai fini preventivi, è quello che si operi all'interno di una struttura che si trova, di principio se non di fatto, in una situazione di coerenza e conformità alle norme vigenti.

## Valutazione dei Rischi

Riassumendo ....

Una volta individuati i rischi non normati, si procede alla loro valutazione (classificazione in ordine di gravità/priorità) mediante criteri, specifici o generali, che tuttavia vanno precisati in sede di stesura del documento di valutazione.

A seguito della valutazione, si procede alla verifica delle misure di tutela già attuate ed alla individuazione di quelle ulteriori, motivate ed attuabili al fine di ridurre i rischi per gli addetti.

# Valutazione dei Rischi

Passi del procedimento di valutazione:



## Valutazione dei Rischi

Esempio di definizione di scale di valutazione qualitative:

### PROBABILITÀ


- Bassissima
- Medio-bassa
- Medio- alta
- Elevata

### MAGNITUDO

- Trascurabile
- Modesta
- Notevole
- Ingente


# Valutazione dei Rischi

La matrice del rischio:



# Valutazione dei Rischi

La matrice del rischio:



**A - Area di non accettabilità      B- Area di accettabilità**

# Valutazione dei Rischi

La matrice del rischio:





# Delega di funzioni

# Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

## Principio di effettività



### Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

.....

b) «datore di lavoro»: .....

.....

d) «dirigente»: .....

e) «preposto»: .....

.....

## Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



# Individuazione delle responsabilità

Deriva dalla lettura degli obblighi relativi alle definizioni

## Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
  - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

## Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



# Individuazione delle responsabilità

**Articolo 18** - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

**Articolo 19** - Obblighi del preposto

**Articolo 20** - Obblighi dei lavoratori

**Articolo 21** - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

**Articolo 22** - Obblighi dei progettisti

**Articolo 23** - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

**Articolo 24** - Obblighi degli installatori

**Articolo 25** - Obblighi del medico competente

**Articolo 26** - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

# Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



## Articolo 16 - Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  - b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

# Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



## Articolo 16 - Delega di funzioni

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di **adozione ed efficace attuazione** del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

# Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



## Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, **deve essere adottato ed efficacemente attuato**, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

...[omissis]...

# Delega di funzioni

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81



## Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

...[omissis]...

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

...[omissis]...



# Apparato sanzionatorio

## **Apparato sanzionatorio**

**Caratteristiche essenziali dell'apparato sanzionatorio:**

**Le sanzioni sono previste nei confronti di:**

- **Datori di Lavoro**
- **Dirigenti**
- **Preposti**
- **Lavoratori**
- **Lavoratori autonomi, componenti imprese familiari, ecc. (art. 21)**
- **Progettisti**
- **Fabbricanti**
- **Fornitori**
- **Installatori**
- **Medici Competenti**
- **Persone Giuridiche, Società ed Associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

## Apparato sanzionatorio

Caratteristiche essenziali dell'apparato sanzionatorio:



**LE VIOLAZIONI POSSONO ESSERE  
TRATTATE COME REATI PENALI O ILLECITI  
AMMINISTRATIVI**

**MODULAZIONE DELL'APPARATO  
SANZIONATORIO, PENALE ED  
AMMINISTRATIVO, IN BASE ALLA GRAVITÀ  
DELLE VIOLAZIONI**

## **Apparato sanzionatorio**

**Caratteristiche essenziali dell'apparato sanzionatorio:**

**Per i reati penali si prevedono:**

- La pena del solo arresto
- La pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- la pena della sola ammenda

**Per gli illeciti di tipo amministrativo si prevede:**

- La sanzione pecuniaria amministrativa

**Il reato o l'illecito vengono estinti se, con i tempi ed i modi stabiliti dall'Organo di Vigilanza o dal Magistrato:**

- Si provvede a rimuovere la causa di violazione
- Si provvede a pagare l'ammenda o la sanzione

## **Apparato sanzionatorio**

**Caratteristiche essenziali dell'apparato sanzionatorio:**

**Le disposizioni generali relative all'apparato sanzionatorio sono contenute nel TITOLO XII del D.Lgs. 81/08 (N°6 articoli: da art. 298 a art. 303)**

**Le sanzioni sono contenute negli articoli finali di ciascun Titolo del D.Lgs. 81/08 (dal TITOLO I al TITOLO XI)**

# Apparato sanzionatorio



Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

## SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI

<b><u>TITOLO II</u></b> LUOGHI DI LAVORO	<b><u>TITOLO III</u></b> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<b><u>TITOLO IV</u></b> CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
<b><u>TITOLO XIII</u></b> NORME TRANSITORIE E FINALI		<b><u>TITOLO V</u></b> SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
<b><u>TITOLO XII</u></b> DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	<b><u>TITOLO I</u></b> PRINCIPI COMUNI	<b><u>TITOLO VI</u></b> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
<b><u>TITOLO XI</u></b> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE		<b><u>TITOLO VII</u></b> ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
<b><u>TITOLO X</u></b> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	<b><u>TITOLO IX</u></b> SOSTANZE PERICOLOSE	<b><u>TITOLO VIII</u></b> AGENTI FISICI



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE